

Diritto all'oblio e diffamazione online: i 3 errori da non fare

10 Ottobre 2017
Filodiritto editore

Sebbene di diritto all'oblio e di diffamazione online si parli quotidianamente, rimettendo il buon esito di un percorso (giudiziario e non) di salvaguardia dei propri dati in Rete a fattori e circostanze di natura il più delle volte oggettiva, è anche vero che una buona parte della casistica è da sempre, inevitabilmente, caratterizzata da una componente iniziale di improvvisazione e tentata autotutela da parte del soggetto coinvolto. Tutto ciò, sia ben chiaro, comprensibilmente: è naturale infatti, che il ritrovarsi d'improvviso dinanzi a risultanze diffamatorie o ad un uso non lecito dei propri dati, porti chiunque, di primo acchito, **ad attivarsi in prima persona per una rimozione immediata di links e contenuti.**

Purtroppo però, una tale estemporanea reattività può paradossalmente compromettere l'efficacia di ogni successivo da farsi -svolto o meno con l'ausilio di un avvocato- fino a rendere, in alcuni casi, **seriamente compromessa** la situazione nel lungo termine.

Certo, di errori se ne possono fare tanti, tantissimi, in presenza di contenuti da rimuovere, soprattutto se chi agisce per la **rimozione** del contenuto in questione (**articolo, immagine, video, nominativo** o altro che sia), muove in preda all'istinto, all'ansia da rimozione immediata, o peggio all'inesperienza.

Volendo entrare nel dettaglio, pertanto, e non è esagerazione dirlo, si potrebbero dedicare interi volumi all'argomento, ma, per ovvie ragioni, mi limiterò in questa sede a fornire un brevissima lista, **un ABC di errori basilari, in cui sovente cade chi cerca di tutelare su Internet dati e reputazione propri o di un cliente.**

Quanto segue, infatti, vale per i diretti interessati, ma anche per chi li assiste legalmente e magari non ha ancora una piena contezza delle dinamiche della Rete.

Errore n. 1: mancata o erronea valutazione delle risultanze effettive

Se è vero che un soggetto possa ritenere di fondamentale importanza -per la propria **reputazione**- la **rimozione del link** (o meglio dell'**URL**) associato ad uno specifico contenuto, è di altrettanta fondamentale importanza comprendere anche come è strutturato e posizionato il medesimo contenuto tra le risultanze presenti in Rete, se è l'unico realmente raggiungibile (e lesivo) per l'interessato e in base a quali specifiche parole o argomenti compare in dati contesti, come i comuni motori di ricerca.

Nell'erronea convinzione di averlo circoscritto, diversamente, **il contenuto in questione può essere stato già ripreso da altri siti e motori** che magari non godono di elevati fattori di posizionamento (PageRank in primis) sul motore di riferimento principale, ossia Google, rimanendo apparentemente fuori dalle prime **SERP** e risalendo a lungo termine per fattori esterni.

Altrettanto erronea può risultare anche la collocazione del contenuto pregiudizievole: spesso si guarda ai contesti "derivati" di pubblicazione, quali, ad esempio, i social, i blog o i forum, senza guardare a quelli realmente indicizzati e maggiormente lesivi in cui era stato originariamente inserito il medesimo contenuto.

Una circostanza che può tradursi in un danno irreparabile nel lungo termine

: si pensi, ad esempio, ai video a sfondo sessuale diffusi senza il consenso dei soggetti ripresi. Filmati che, se non fermati subito nella diffusione, col passare delle ore diventano sempre più virali, finendo con l'essere riproposti o linkati da un numero sempre maggiore di forum, blog, pagine social, siti e sitarelli, e l'inevitabile conseguenza di rendere seriamente difficile -se non impossibile- accertare il contesto in cui il singolo video ha avuto il suo primo "upload" in Rete.

Errore n. 2: mancata o erronea identificazione dell'esatta stringa che compone l'url

Altra circostanza da considerare in prima battuta, ad esempio, è quella concernente la stessa **composizione dell'URL incriminato** ai fini della agognata rimozione. Emblematico è il caso in cui un medesimo contenuto provenga da una stessa fonte (**sito, forum, social**, ecc.) ma sia associato a URL e quindi a links diversi. Tale circostanza si verifica principalmente a seguito di modifiche a livello software (patch, aggiornamenti o anche accessi abusivi) che intervengono nel tempo e coinvolgono il codice sorgente delle pagine Web o le regole di "rewriting" degli URL da parte del server, così da creare, per lo più involontariamente, duplicati degli indirizzi originari, che periodicamente ricompaiono in Rete.

Con l'ovvia conseguenza che due o più indirizzi potranno apparire identici, rinviare ad un medesimo contenuto di uno stesso sito, **ma essere di fatto associati a links distinti in un motore di ricerca.**

Per fare un esempio, supponiamo di aver ottenuto la rimozione di un contenuto da un motore di ricerca. L'URL oggetto di intervento si presentava nella forma:

<http://www.sitoxxxxxx.it/dir/filesxxx/19-hotvideo.html>

stranamente, dopo qualche tempo, vediamo ricomparire lo stesso contenuto sul medesimo motore di ricerca, apparentemente identico a quello già rimosso, ma nella forma molto simile:

<http://www.sitoxxxxxx.it/dir/filesxxx/19-hotvideo--.html>

Entrambi i links puntano alla stessa pagina ma vengono percepiti da un motore di ricerca come contenuti distinti. Questo perché quel che realmente cambia è la stringa che compone l'intero URL: difatti l'indirizzo associato al link n.2 si differenzia dal primo, come si può notare da una più attenta disamina, per 2 soli caratteri apparentemente insignificanti, ossia quei due trattini "--" posti prima dell'estensione ".html". Un'aggiunta **neanche percepibile alla vista senza la dovuta attenzione, ma dagli effetti sicuramente frustranti se non deflagranti**, ove posti in relazione a possibili iter giudiziari che l'interessato ha dovuto intraprendere per ottenere la rimozione del link n.1.

Errore n. 3: mancata o erronea individuazione della fonte, dei server e dell'isp coinvolto

Non da meno è sempre bene procedere in modalità chirurgica nella individuazione della fonte della pagina o del contenuto da voler rimuovere, comprendendo con ciò **anche la disamina dell'ISP di turno, del luogo in cui sono ubicati i servers e della giurisdizione coinvolta.**

Si è infatti già accennato all'importanza di poter focalizzare con esattezza il contesto (blog, sito, forum, ecc.), ossia la fonte, in cui stato inserito originariamente il contenuto pregiudizievole. Analogamente è bene prestare attenzione alla genuinità del **trinomio "link-URL-fonte"**, non mancando casi in cui, un dato contenuto indicizzato tra le SERP di un motore di ricerca, conduca, ingannevolmente, ad una pagina di destinazione (fonte) diversa da quella voluta o visualizzata nelle medesime SERP: si pensi all'uso di redirect, iframe, javascript, ma anche a ipotesi di DNS cache poisoning, ecc.

Di non minore importanza è poi la "geolocalizzazione" dei server e dell'ISP coinvolto. Un aspetto che assume un ruolo determinante in quelle ipotesi particolarmente "pericolose" di diffamazione: mi riferisco, nella specie, a quei casi di **diffamazione premeditata e continuata con estremo accanimento**, in cui la matrice è di natura fortemente emotiva (se non ossessiva) o economica, e gli autori -il più delle volte

concordando strategie con l'ausilio nel "dark web"- **agiscono col solo fine di marchiare a vita o distruggere letteralmente la reputazione di un soggetto**, privato o commerciale che sia. Dinamiche di fonte alle quali -spiace doverlo ammettere- l'attività degli inquirenti incontra dei seri limiti operativi e un qualsiasi percorso di tutela legale, civile o penale, nazionale o internazionale, diventa inutile.

Complici di ciò, da un lato la struttura e le caratteristiche tecniche passate e presenti di Internet, dall'altro l'ubicazione dei server (nei quali sono conservati i database e le informazioni incriminate) in Stati di fatto "garantisti" per chi persegue finalità illecite. **Paesi sottratti a convenzioni internazionali e al facile espletamento di rogatorie internazionali, civili e penali.**

In questi casi, a onor del vero, esistono comunque delle esigue *chances* di successo per la rimozione del contenuto lesivo, ma il *modus operandi* è di diversa natura e muove su un binario **totalmente strategico, informatico e stragiudiziale.**

Alla luce di quanto descritto, è facile comprendere come spesso vengano intrapresi, anche dagli addetti ai lavori, percorsi di tutela giurisdizionale o amministrativa (Garante della Privacy su tutti) in realtà errati o precari, **confondendo già in partenza il concetto di diritto all'oblio con quello di diffamazione su Internet, di rimozione con quello di oscuramento di un contenuto.** Con la facile illusione che la soppressione di un dato URL da motori di ricerca, social networks o altri contesti popolari, segni la fine di ogni problema e l'inizio di una "nuova reputazione" per l'interessato. Quando in realtà, altro non è che la vittoria di una sola battaglia, in una guerra iniziata nel modo sbagliato.

TAG: *diffamazione, Diffamazione a mezzo internet, Diritto all'oblio, Internet, motori di ricerca, social network, civile, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, penale, Procedura penale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.